



Comune di Montenars

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sandruvi Claudio	Sindaco	Assente
Baldissera Andrea	Vice Sindaco	Presente
D'Alonzo Marilena	Assessore	Presente
Codutti Eligio	Consigliere	Assente
Vielmi Domenica	Consigliere	Presente
Sigmund Gabriele	Consigliere	Presente
Bianchet Pierluigi	Consigliere	Presente
De Zuccato Miriam	Consigliere	Presente
Placereani Sonia	Consigliere	Presente
Panichelli Karen	Consigliere	Presente
Zanitti Renzo	Consigliere	Presente
Isola Amelio	Consigliere	Presente
Rossi Alessandra	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Peresson Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baldissera Andrea nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.08.2020 è stato approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.08.2020 sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020;

RICHIAMATI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1, Legge 160/2019 e viste tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi dal 161 al 169 della L. 296/2006 da essa direttamente o indirettamente richiamate;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al

comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.;

RICHIAMATA la Legge 30.12.2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021) che stabilisce:

-all'art.1 c.48 *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*,

-all'art.1 c.599 *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il DL 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all'Economia, nonché di Politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19'" (c.d. "Decreto Rilancio"), il quale differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 22.03.2021 con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile necessari ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Vice Sindaco informa che, per quanto riguarda l'IMU, non vi sono novità rispetto all'anno precedente. Aliquote, riduzioni, agevolazioni, esenzioni restano dunque invariate.

Il Vice Sindaco dà lettura, per completezza di esposizione, delle aliquote stabilite per l'anno 2021.

Si passa al voto

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Panichelli, Rossi, Isola, Zanitti), contrari n. = su n. 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Per le motivazioni contenute nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE
a)	Abitazione principale e sue pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Esente
b)	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	4,00 per mille (quattrovirgolazero)
c)	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (come previsto dal comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019)	8,60 per mille (ottovirgolasessanta)
d)	Fabbricati ruraliad uso strumentale	0,00 per mille (zerovirgolazero)
e)	Beni merce (art 751) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	0,00 per mille (zerovirgolazero)
f)	Aree edificabili	8,60 per mille (ottovirgolasessanta)
g)	Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, previa presentazione di apposita dichiarazione	6,00 per mille (seivirgolazero)
h)	Fabbricati e relative pertinenze tenuti a disposizione	9,00 per mille (novevirgolazero)
i)	Soggetti iscritti AIRE, pensionati esteri	4,30 per mille (quattrovirgolatrenta)
l)	Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B, C e D (uso industriale) e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	8,60 per mille (ottovirgolasessanta)

- 2) Di dare atto che i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art.1 c.758 lett.d) L.n.160/2019;
- 3) Di confermare per l'anno 2021 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (A/1, A/8 E A/9) ad € 200,00;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 6) Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Quindi, con separata votazione,

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Panichelli, Rossi, Isola, Zanitti), contrari n. = su n. 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.



Comune di Montenars

Provincia di Udine

Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021.*

N. del. 2021/13

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 09 aprile 2021

IL RESPONSABILE
F.to Claudio Sandruvi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 09 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
F.to Claudio Sandruvi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Andrea Baldissera

Il Segretario
F.to Dott.ssa Daniela Peresson

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per un periodo di 15 giorni consecutivi sino a tutto il 05/05/2021.

Li, 21/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Anna Brollo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/04/2021, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

L'impiegato responsabile
Anna Brollo